

Ambito Territoriale

Capofila Santa Maria Capua Vetere



Santa Maria C.V.



San Prisco



San Tammaro



Curti



Casapulla



S. Maria la Fossa



Grazzanise

ALLEGATO A ALLA CONVENZIONE

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI DELL'AMBITO TERRITORIALE C08

Schema di STATUTO

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Statuto detta le norme fondamentali per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente denominato "Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito territoriale C08", di seguito per brevità denominato Consorzio.

Il Consorzio è costituito ai sensi dell'art. 31 e 114 del d. lgs. 267/2000, dai Comuni di S. Maria Capua Vetere, Casapulla, Curti, Grazzanise, San Prisco, San Tammaro e Santa Maria La Fossa, comuni compresi nell'ambito territoriale C08 in base alla DGRC n. 320 del 3.07.2012.

ART. 2 - NATURA DEL CONSORZIO

Il Consorzio è un ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale e finanziaria. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 267/2000 al consorzio si applicano le norme previste per gli Enti Locali dal testo unico medesimo, in quanto compatibili.

ART. 3 – FINALITA'

Il Consorzio ha come finalità, ai sensi e per gli effetti della Legge 328/2000, della L.R. 11/2007 e del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio delle funzioni, la progettazione, la gestione e l'erogazione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari di competenza dei Comuni, riportati nel documento denominato "nomenclatore" approvato dalla Regione Campania da ultimo con decreto dirigenziale n. 308/2013 e successive modifiche ed integrazioni. Il Consorzio esercita tutte le attività relative all'integrazione socio-sanitaria anche attraverso appositi accordi di programma sottoscritti con l'ASL Caserta.

Il Consorzio attua e gestisce in via prioritaria tutti i servizi ed interventi contenuti nel Piano di Zona Sociale di norma in forma diretta oppure ricorrendo all'esternalizzazione ogni volta che ciò risulti più efficace o economicamente più conveniente.

Il Consorzio può erogare servizi aggiuntivi (nel settore educativo, culturale, ricreativo...), purché attinenti allo scopo per cui è stato costituito, in favore degli Enti consorziati su richiesta degli Enti stessi, previa adozione da

parte dell'Ente consorziato richiedente della determinazione di impegno di spesa ed approvazione delle progettualità, comprensiva di quadro economico, da parte del Consiglio d'Amministrazione.

ART. 4 – DENOMINAZIONE E SEDI

Ad ogni effetto legale il Consorzio assume la denominazione di "Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito territoriale C08".

Il Consorzio ha sede legale presso il Comune di Santa Maria Capua Vetere alla Via Albana. Le sedi operative del Consorzio sono ubicate presso i Comuni associati sedi del Servizio Sociale Professionale. Sedi operative ulteriori potranno essere individuate dall'Assemblea.

I locali necessari per la sede legale e per tutte le sedi operative sono messe a disposizione del Consorzio dai Comuni consorziati in maniera gratuita unitamente agli arredi, alle attrezzature ed ai beni strumentali in dotazione. Il Consorzio ha un logo identificativo approvato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta.

ART. 5– DURATA

La durata del Consorzio è fissata in anni cinquanta, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, salvo che intervenga lo scioglimento ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

Al termine di scadenza il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla relativa liquidazione secondo i criteri di legge, salvo rinnovo deliberato dai Consigli Comunali degli enti consorziati.

ART. 6– RECESSO

Ogni Comune può recedere dal Consorzio con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 giugno, sempre che sia possibile in base alla normativa nazionale e regionale. Il recesso, in ogni caso, dovrà essere comunicato tramite PEC dal legale rappresentante del Comune al Presidente del Consorzio ed avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di acquisizione della comunicazione di recesso al protocollo del Consorzio.

Il Comune che recede, anche dopo il perfezionamento del recesso, sarà comunque tenuto a concorrere all'adempimento delle obbligazioni pluriennali assunte dal Consorzio con il suo concorso.

Il Consorzio, contestualmente, prende atto del recesso del Comune ed assume le conseguenti modifiche statutarie. Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ovvero all'applicazione del presente statuto saranno deferite alla competenza del tribunale ordinario di S. Maria Capua Vetere.

ART. 7 – RAPPORTI CON GLI ENTI CONSORZIATI

Il Consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti dalla convenzione, improntando la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli Enti consorziati. A tale fine mantiene con detti Enti stretti rapporti di servizio.

TITOLO II - ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

ART. 8 – GLI ORGANI

Sono organi politici e di rappresentanza del consorzio:

- a) L'Assemblea consortile;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio di amministrazione.

Tutti gli organi politici e di rappresentanza del Consorzio svolgono gratuitamente le proprie funzioni consortili e pertanto non sono previsti né indennità né emolumenti né rimborsi spesa.

Sono organi tecnici:

- a) Il Direttore
- b) Il Revisore dei conti.

ART. 9 – L'ASSEMBLEA CONSORTILE

L'Assemblea è l'Organo rappresentativo degli Enti consorziati, nel cui seno si riassumono gli interessi rappresentati; essa, pertanto, è l'organo rappresentativo e di indirizzo politico degli Enti consorziati. Ha autonomia organizzativa.

L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'attività consortile ed esercita il controllo sull'amministrazione e la gestione del consorzio.

L'assemblea non ha termini di durata; essa si rinnova automaticamente nei suoi componenti per effetto delle sostituzioni personali dei rappresentanti di diritto degli enti consorziati.

ART. 10 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dal Sindaco di ciascun Comune aderente al Consorzio, portatore di un voto singolo, ovvero in caso di Enti diversi dal Comune dal legale rappresentante.

Il Sindaco del comune consorziato può delegare, con proprio atto, altra persona quale rappresentante, in sua vece, dell'ente nell'assemblea consorziale. La delega può essere espressa in via permanente per il periodo di durata in carica del Sindaco delegante, fatta salva la possibilità di revoca della medesima.

In relazione alla sostanziale funzione di rappresentatività degli interessi politico sociali dell'ente consorziato, il Sindaco può delegare esclusivamente un componente della giunta comunale o del consiglio comunale. Il delegato non deve trovarsi in stato di liti pendente con il consorzio o l'ente rappresentato.

Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalla legge.

La cessazione dalla carica di Sindaco, assessore o consigliere comporta la automatica decadenza della funzione di componente dell'assemblea consorziale.

ART. 11 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente che ne formula l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, almeno tre volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi del regolamento di contabilità. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a convocare la stessa entro 20 giorni, qualora ne facciano richiesta scritta i componenti o il presidente del consiglio di amministrazione, un numero di rappresentanti dei comuni consorziati che rappresenti un quinto, o l'organo di revisione. Nella richiesta di assemblea devono essere indicati i punti che si intendono discutere.

Gli avvisi di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, debbono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo dell'adunanza; debbono pervenire ai comuni, che provvederanno a notificarli al sindaco o suo delegato, almeno:

- a. 5 giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie;
- b. 3 giorni prima della seduta, per le sessioni straordinarie;
- c. 24 ore prima, nei casi di convocazioni urgenti

Ai fini della convocazione non viene calcolato il *dies a quo*.

Gli avvisi di convocazione devono essere trasmessi ai comuni consorziati a mezzo pec; ciascun comune provvederà alla notifica al sindaco o suo delegato. Contestualmente alla trasmissione dell'avviso di convocazione, deve essere data notizia dell'adunanza mediante avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Consorzio. Gli atti relativi all'ordine del giorno debbono essere messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea, depositandoli presso la segreteria del Consorzio, almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvi i casi previsti dal comma sette del presente articolo. I documenti possono essere trasmessi agli enti consorziati a mezzo pec.

Nel caso di convocazione d'urgenza, gli atti relativi all'ordine del giorno sono inviati tramite pec contestualmente all'avviso di convocazione

Qualora l'assemblea sia convocata per l'approvazione dei seguenti atti:

- bilancio di previsione e suoi allegati
- rendiconto e suoi allegati
- documenti di programmazione economica e finanziaria;
- stato di attuazione dei programmi e verifica del permanere degli equilibri di bilancio
- regolamenti sui servizi erogati dall'ente

gli atti preparatori relativi devono essere messi a disposizione dei comuni almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea, salvo disposizioni di maggior favore previste da leggi o regolamenti speciali. Per il rendiconto ed i suoi allegati si applicano i termini previsti dalla legge (20 giorni).

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, si procede in seduta segreta quando debbono essere formulati giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali e capacità professionali di persone.

L'Assemblea non può deliberare se i componenti presenti non rappresentano almeno la metà più uno degli Enti consorziati. In caso di necessità di arrotondamento, si arrotonderà per difetto se il primo decimale è pari o inferiore a 5 e per eccesso nel caso sia superiore.

In caso di seduta deserta, l'Assemblea, in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, può deliberare sugli stessi argomenti compresi nell'ordine di prima convocazione, con l'intervento di almeno un terzo delle quote di partecipazione.

ART. 12 – COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea determina gli indirizzi generali di governo del Consorzio, operando nel rispetto dei fini statutari.

Esercita le competenze assegnate dall'art. 42, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali al consiglio comunale e provinciale.

L'assemblea del consorzio esercita inoltre le seguenti competenze:

- a) Nomina il Vice Presidente dell'Assemblea Consortile;
- b) Nomina il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) Pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi e con la procedura previsti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri Comunali, ai sensi del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni, e negli altri casi previsti dal presente Statuto;
- d) Nomina il revisore;
- e) Approva gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
- f) Approva le convenzioni tra il consorzio ed altri enti pubblici per la gestione coordinata di funzioni e servizi determinati
- g) Determina le modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;
- h) Esercita nei confronti degli altri organi del consorzio, tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale rispetto agli Enti strumentali;
- i) Delibera l'ammissione di nuovi Enti e prende atto del recesso dei comuni consorziati;
- j) Delibera la proposta di modifica o l'integrazione dello Statuto e della Convenzione, da sottoporre all'approvazione dei consigli comunali degli enti consorziati
- k) Definisce le quote di partecipazione degli enti consorziati alle esigenze finanziarie del consorzio
- l) Approva i regolamenti dell'ente, che la legislazione vigente assegna alle competenze del consiglio comunale e provinciale;
- m) Approva il testo degli accordi di programma, da sottoscrivere con altri enti o soggetti
- n) Approva il Piano di Zona Sociale

L'Assemblea consortile esercita inoltre le competenze assegnate al consiglio comunale e provinciale da altre norme di legge.

ART. 13 – DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene all'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti.

Le deliberazioni sono assunte, di norma, con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.

In caso di votazione segreta, a ciascun rappresentante sono consegnate tante schede quanto sono, proporzionalmente, le rispettive quote di partecipazione.

Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Direttore ovvero un suo delegato, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

ART. 14 – DELIBERAZIONI – ATTI FONDAMENTALI – MAGGIORANZA QUALIFICATA.

Le proposte di deliberazione relative agli argomenti elencati nel secondo comma sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta, che rappresenti almeno i due terzi degli Enti consorziati. In caso di necessità di arrotondamento, si arrotonderà per difetto se il primo decimale è pari o inferiore a 5 e per eccesso nel caso sia superiore.

La maggioranza qualificata di cui al primo comma si applica per l'approvazione dei seguenti atti fondamentali:

- a. nomina del consiglio di amministrazione e del suo presidente
- b. nomina del Vicepresidente dell'Assemblea
- c. nomina del Revisore dei conti.

Le proposte di deliberazione relative agli argomenti elencati nel quarto comma sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, che rappresentino almeno i due terzi degli enti consorziati. In caso di necessità di arrotondamento, si arrotonderà per difetto se il primo decimale è pari o inferiore a 5 e per eccesso nel caso sia superiore.

La maggioranza qualificata di cui al terzo comma si applica per l'approvazione dei seguenti atti fondamentali:

- a. modifica dello statuto e della convenzione
- b. approvazione di un nuovo statuto o di una nuova convenzione
- c. modifica della denominazione del consorzio
- d. modifica della sede e del logo del consorzio
- e. l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili
- f. l'assunzione di funzioni aggiuntive a rilevanza sociale (art. 3 commi 1 e 2)

g. lo scioglimento del consorzio.

ART. 15 – COMMISSIONI CONSULTIVE

L'Assemblea può costituire al proprio interno delle commissioni permanenti o temporanee, cui affidare le seguenti competenze propositive e/o consultive:

- a. l' esame preparatorio degli atti deliberativi dell'assemblea al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell' organo stesso;
- b. l' esame e l' approfondimento di proposte di deliberazioni;
- c. la formulazione di pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- d. effettuare studi, indagini, ricerche ed elaborare proposte.

La commissione "bilancio – programmazione – controllo" è obbligatoria e permanente; è presieduta dal presidente dell'assemblea e deve essere costituita e/o rinnovata ogni volta che siano rinnovati, a seguito di elezione, almeno il 50% dei consigli comunali dei comuni consorziati. Essa ha competenze propositive, consultive e di controllo sulla predisposizione degli atti di programmazione e controllo economico finanziario.

Il regolamento per il funzionamento dell'assemblea stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

Le commissioni permanenti, nell' ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dagli organi e dagli uffici dell'ente notizie, informazioni, dati, atti, audizione di persone, necessari all'espletamento del proprio mandato. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni consiliari il segreto d' ufficio.

Le commissioni permanenti hanno facoltà di chiedere l' intervento alle proprie riunioni del consiglio di amministrazione, del presidente del consiglio di amministrazione, o del direttore.

Alle commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

La deliberazione di istituzione della commissione stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conduzione dei lavori.

Le deliberazioni di competenza dell'Assemblea non possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione ad eccezione delle variazioni d'urgenza del bilancio.

ART. 16 – PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente dell'assemblea è eletto, per un triennio, dall'assemblea consortile, nel suo seno, a scrutinio palese, con le modalità indicate nel successivo comma.

Sono eleggibili a Presidente, tutti i Sindaci membri dell'Assemblea. Risulta eletto il rappresentante che ottiene la maggioranza qualificata. Se nelle prime due votazioni nessuno dei rappresentanti ottiene la maggioranza richiesta, alla terza votazione si procede al ballottaggio tra i due rappresentanti che avranno avuto più voti. A parità di voti accede al ballottaggio il rappresentante del Comune con maggior numero di abitanti.

Nella stessa seduta in cui è eletto il presidente, e con le stesse modalità, l'assemblea elegge il vice presidente, che dura in carica tre anni. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento temporaneo o di assenza, e lo coadiuva nelle sue funzioni.

In caso di impedimento temporaneo o di assenza del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano d'età.

Nel caso di rinnovo di almeno il 50% dei consigli comunali dei comuni consorziati il presidente ed il vice presidente restano in carica fino alla prima assemblea successiva al rinnovo dei consigli comunali. In tale seduta, l'assemblea provvede ad eleggere i nuovi presidente e vice presidente.

ART. 17 – ATTRIBUZIONI

Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

- a. svolge le funzioni di raccordo politico tra i vari organi dell'ente;
 - b. rappresenta, convoca e presiede l'Assemblea;
 - c. stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute; firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti consorziati;
 - d. sovrintende all'attività complessiva dell'Ente, e promuove, occorrendo, indagini e verifiche;
 - e. adotta, in caso di necessità e urgenza sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima adunanza successiva;
 - f. compie gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dalla convenzione, dal presente Statuto e dai regolamenti
- e. convoca l'assemblea su richiesta di terzi, nei casi previsti dall'art. 11.

ART. 18 – DECADENZA

Il Presidente cessa dalla sua carica:

- per scadenza naturale del mandato;
- per dimissioni;
- per sopravvenute ragioni di incompatibilità-inconferibilità;
- per naturale scadenza del mandato di amministratore presso il Comune di rappresentanza, salvo il caso di rielezione consecutiva alla carica di Sindaco;
- in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea;
- per scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione.

Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente; tale cessazione opera a partire dal 45° giorno successivo all'evento che ha determinato la cessazione dalla carica di Sindaco. Il Presidente entro i 45 giorni su richiamati, deve convocare l'Assemblea per procedere all'elezione del nuovo Presidente; in caso di mancata convocazione entro i suddetti termini provvede il Vice Presidente o in sua assenza il Consigliere anziano d'età. Tale previsione non si applica e il Presidente resta in carica sino alla scadenza naturale dei quattro anni qualora, a seguito di consultazioni elettorali, il Presidente cessato sia rieletto Sindaco.

ART. 19 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo di amministrazione del Consorzio al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un triennio dall'Assemblea Consortile e si compone di un numero di 3 consiglieri, compreso il Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea fuori dal proprio seno fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i Legali Rappresentanti degli Enti /Organizzazioni consorziate. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale e provinciale previsti dalla legge, nonché i componenti dell'Assemblea, coloro che sono in lite con il Consorzio o con uno o più degli Enti consorziate, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi di competenza del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea entro la scadenza del mandato del Consiglio precedente e comunque non oltre il 45° giorno dall'avvenuta scadenza.

Il Presidente dell'Assemblea formula la proposta di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, sentiti i Sindaci e/o i rappresentanti degli Enti consorziate, nel rispetto dei requisiti previsti dal comma 1, considerando l'esigenza di un'equilibrata rappresentanza territoriale ed in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive.

Qualora nel periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione vengano a mancare uno o più consiglieri il Presidente dell'Assemblea provvederà alla convocazione della stessa per il relativo reintegro.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica, in ogni caso, fino all'insediamento dei loro successori. I singoli Consiglieri, che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni sino alla naturale scadenza dell'organo.

Nel caso di ingresso nel consorzio di nuovi enti in numero superiore a 5, l'assemblea può disporre la nomina di massimo due componenti aggiunti del consiglio di amministrazione, in rappresentanza dei nuovi soci, con durata pari alla durata residua del consiglio di amministrazione in carica. Il consigliere aggiunto ha gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri componenti del consiglio di amministrazione.

ART. 20 – ELEZIONE E DECADENZA

L'elezione del consiglio di amministrazione avviene a scrutinio palese sulla base di una proposta contenente i nominativi, attinti dall'elenco di cui all'art. 19, dei candidati alle cariche di presidente del consiglio e di consigliere, con la maggioranza qualificata indicata all'art. 14.

Il presidente e ciascun componente del consiglio di amministrazione sono eletti con votazioni distinte.

Ove l'assemblea non provveda alle nomine di cui al comma precedente entro sessanta giorni dalla costituzione del consorzio o dalla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione in carica, il presidente dell'assemblea, provvede in via sostitutiva.

I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere per la durata del mandato tutti i requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dal presente statuto e dalla legge che disciplina, altresì i casi di decadenza riferiti tanto ai Consiglieri Comunali quanto agli Amministratori di Consorzi e Aziende speciali.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica fino all'elezione dei loro successori. I consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del consiglio stesso. I componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla legge.

Il Consiglio di amministrazione e i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea consortile a maggioranza assoluta dei componenti.

Si ha lo scioglimento anticipato del Consiglio di amministrazione:

- per approvazione della mozione di sfiducia;

- per dimissione contestuale della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio di amministrazione, il Presidente provvede a convocare entro 45

giorni l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio e la nomina del Presidente. In caso di mancata convocazione entro

i suddetti termini provvede il Vice Presidente o in sua assenza il Consigliere anziano d'età.

I componenti del consiglio di amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dall'assemblea.

ART. 21 - COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento dei fini statutari del Consorzio, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Direttore.

Al Consiglio di Amministrazione compete altresì:

a. Deliberare i prelevamenti dai fondi di riserva e le variazioni di cassa;

b. Deliberare le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa;

c. Proporre all'Assemblea Consortile il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il rendiconto, unitamente ad una relazione che esprima la valutazione di efficacia

dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

d. Proporre all'Assemblea Consortile l'assunzione di ulteriori gestioni di servizi a rilievo sociale;

e. Approvare i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione;

f. Adottare, in via d'urgenza, deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica

dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;

g. Approvare la dotazione organica, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e tutti i regolamenti e gli atti normativi assegnati dalla legislazione vigente alla competenza della giunta comunale e provinciale, garantendo la l'informazione preventiva ai comuni consorziati.

Il consiglio di amministrazione provvede annualmente alla valutazione dei risultati conseguiti dal direttore e dagli eventuali altri dirigenti, anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato. Per la valutazione di cui al presente comma, il consiglio di amministrazione può avvalersi della collaborazione di organismi di valutazione, anche attraverso convenzioni con altri enti. Nel caso in cui la valutazione del direttore e degli eventuali dirigenti si concluda con esiti negativi, il consiglio di amministrazione ha l'obbligo di informare l'assemblea, nella prima seduta successiva.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa, se richiesto dal Presidente dell'Assemblea, alle sedute dell'assemblea consortile, con diritto di parola e senza diritto di voto.

ART. 22 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI

L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce per decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta dei due consiglieri o del Direttore. In caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvede il Presidente dell'Assemblea Consortile.

Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dalla legge per le deliberazioni della giunta comunale e provinciale in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario verbalizzante, individuato nella persona del Direttore o suo delegato.

ART. 23 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio ed ha la rappresentanza legale e in giudizio del consorzio. E' l'organo di raccordo tra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e assicura l'unità dell'attività del Consorzio.

Il Presidente adotta tutti gli atti e assume le determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio, che gli sono attribuite dalla convenzione, dal presente Statuto e dai regolamenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle sedute dell'assemblea se richiesto. Deve essere sentito ogni volta che lo richiede.

In particolare, il Presidente:

- a. Rappresenta, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute; distribuisce i compiti tra i componenti e sottoscrive le deliberazioni;
- b. Firma la corrispondenza e i documenti relativi all'attività del Consiglio;
- c. Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;
- d. Assicura l'attuazione degli indirizzi e delle direttive dell'assemblea
- e. Cura i rapporti di informazione con i rappresentanti degli enti consorziati
- f. Promuove le iniziative volte ad assicurare l'integrazione dell'attività svolta dal consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali operanti ed esistenti nell'area di competenza del consorzio stesso
- g. sottoscrive gli accordi di programma con altri enti o soggetti, previa approvazione del testo da parte dell'assemblea.
- h. definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di responsabilità esterna secondo le modalità e criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), nonché dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 24 – SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VICEPRESIDENTE.

In caso di impedimento temporaneo o di sua assenza le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal componente del consiglio di amministrazione più anziano.

ART. 25 – PREROGATIVE E RESPONSABILITÀ

Agli Amministratori del Consorzio per quanto riguarda aspettative e permessi, si applicano le norme previste testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli amministratori degli Enti Locali. Il Consorzio assicura l'assistenza legale agli Amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di esito favorevole. I casi di esito positivo saranno disciplinati da specifico regolamento.

I componenti degli organi collegiali non possono prendere parte a sedute in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro parenti o affini sino al quarto grado civile. Tale circostanza va dichiarata dagli interessati.

Art- 26 – REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che il consiglio di amministrazione, o uno dei suoi componenti, non ottempererà a norme di legge o di Statuto, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio o degli enti locali consorziati o non osservi, benché richiamato, le direttive dettate dall'assemblea consortile, un numero di membri dell'assemblea che rappresenti almeno il 50% delle quote di partecipazione ed il 33% dei comuni consorziati, può presentare congrua e motivata proposta di convocazione dell'assemblea per la revoca del consiglio di amministrazione.

La deliberazione di revoca del consiglio di amministrazione è approvata con la maggioranza qualificata prevista per la nomina. La votazione avviene a scrutinio palese, per appello nominale.

Nella stessa seduta nella quale viene revocato il consiglio di amministrazione, l'assemblea nomina il nuovo consiglio di amministrazione.

In caso di inadempimento, provvede il presidente dell'assemblea.

TITOLO III - ORGANI GESTIONALI – STRUTTURE E UFFICI

ART. 27 – PRINCIPI E CRITERI GENERALI

Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.

L'attività gestionale viene svolta nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti, dal Direttore coadiuvato dal personale del Consorzio. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre la dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.

Il consorzio favorisce lo sviluppo di una cultura aziendale atta a rendere prioritaria e costante la formazione del personale, ad adottare e diffondere nell'attività dell'ente indici di efficienza e di controllo della produttività.

ART. 28 - PERSONALE

Il Consorzio, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento dei servizi. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti Locali.

Il Consorzio per il conseguimento dei propri fini istituzionali può avvalersi:

a. Del personale degli Enti associati, mediante comando, incarico, convenzione o altra forma di collaborazione prevista dalla legge, e previo consenso delle amministrazioni interessate;

b. Di esperti, Enti ed istituti di comprovata esperienza e serietà con rapporto regolato da apposita convenzione.

c. Di tutti i tipi di contratti di lavoro ammessi dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti per gli enti locali.

Per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, il consorzio può stipulare contratti a tempo determinato o indeterminato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

ART. 29 - DIRETTORE

Al Direttore compete, con responsabilità manageriale, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del consorzio.

Ha responsabilità gestionale del Consorzio. Dirige le attività tecniche, amministrative, finanziarie ed organizzative del Consorzio per il perseguimento degli obiettivi generali indicati dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente e dei fini istituzionali del Consorzio stesso.

A tal fine compie ogni atto e assume ogni provvedimento di organizzazione e di gestione ritenuto necessario al migliore impiego delle risorse umane e materiali, nonché adotta tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e dispone di autonomi poteri di spesa.

Il Direttore partecipa con funzioni consultive e di segretario verbalizzante alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea Consortile, e ne esegue le deliberazioni. Formula proposte al Consiglio di amministrazione, presenta al Consiglio di amministrazione stessa i bilanci ed i piani-programma.

L'incarico di Direttore è conferito con contratto di lavoro subordinato a seguito di concorso pubblico. Il compenso del Direttore è determinato in base al contratto collettivo nazionale per il personale dirigente degli Enti Locali. Il Direttore deve essere in possesso di laurea e di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza nel settore della gestione associata delle politiche sociali acquisita con lo svolgimento delle funzioni di Coordinatore dell'ufficio di piano.

ART. 30 - COMPETENZE DEL DIRETTORE

Il Direttore del Consorzio esercita le competenze previste per legge ed in particolare:

- cura l'istruttoria e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
- partecipa con funzioni di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e ne cura la verbalizzazione;
- elabora la proposta di Piano Sociale di Zona;
- - attua il programma e gli indirizzi definiti dagli organi di governo per il conseguimento degli obiettivi previsti;
- esplica funzioni propositive nei confronti della Consiglio di amministrazione;
- sovrintende alla gestione complessiva del Consorzio, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
- redige, sentito il Presidente, lo schema del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'adozione del Consiglio di amministrazione;
- predisponè il piano dettagliato degli obiettivi per il controllo di gestione;
- predisponè il piano esecutivo di gestione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- cura le procedure concorsuali e presiede le commissioni esaminatrici delle procedure selettive del personale, relativamente alla copertura di posti apicali o afferenti una pluralità di servizi;
- coordina il personale;
- adotta gli atti di amministrazione e gestione concernenti i responsabili dei servizi.

Il direttore generale svolge tutte le attività, che non siano espressamente riservate dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti, funzionali alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del consorzio. Adotta tutti gli atti che impegnano il consorzio verso l'esterno e dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, le funzioni vengono esercitate su designazione del direttore stesso da un dipendente del Consorzio o da soggetto esterno in possesso dei necessari requisiti professionali.



ART. 31 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri generali deliberati dall'Assemblea.

Il regolamento di cui al comma primo del presente articolo, disciplina in conformità della legge e del presente statuto e dei contratti collettivi di comparto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 32 - INCOMPATIBILITA' E RESPONSABILITA'

Non possono essere nominati impiegati o Direttore del Consorzio i Consiglieri e gli Assessori degli Enti locali associati.

TITOLO IV GESTIONE - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 33 - PRINCIPI DI GESTIONE

La gestione del Consorzio deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.

Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria contabile e patrimoniale.

Il regolamento individua metodi indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali.

Al Consorzio si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 34 - PATRIMONIO

Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito da beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi, da trasferimenti degli Enti associati, ovvero da enti terzi, compresi Regione Campania e Ministeri, e da acquisizioni successive. La composizione del Fondo Unico di Ambito è disciplinata dalla L.R. n. 11/2007 e s.m.i. Le entrate del Consorzio sono costituite altresì da finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, accensione di prestiti e/o mutui, da quote di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, nonché da altri proventi ed erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

Il beni del Consorzio sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

In caso di scioglimento del consorzio, il patrimonio dello stesso sarà suddiviso tra gli enti partecipanti in proporzione alle quote di partecipazione al Fondo Unico di Ambito.

Fanno parte del patrimonio del consorzio tutti i beni acquistati con le risorse del fondo unico di ambito dal Comune di S. Maria C.V., nella qualità di Comune capofila dell'Ambito C08.

Il Consorzio è inoltre consegnatario di beni di proprietà di altri enti di cui ha il normale uso, messi a disposizione per le finalità statuarie in comodato d'uso gratuito.

ART. 35 - TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

I comuni consorziati partecipano agli oneri finanziari del consorzio in ragione della popolazione residente per quote capitarie. L'importo delle quote è definito dall'assemblea, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione

Il Consorzio, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provenienti da compartecipazioni o contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli enti aderenti, in misura proporzionale alle quote di partecipazione.

Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio le quote dovute con le modalità stabilite nella convenzione. In caso di ingiustificato ritardo dei versamenti sono applicati gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1224 del codice civile.

Il direttore, trascorso infruttuosamente il termine sopraindicato, deve, previa diffida, chiedere al competente organo regionale di controllo la nomina del commissario "ad acta" presso l'ente inadempiente per l'emissione del mandato di ufficio per un importo maggiorato delle spese e degli interessi maturati nella misura del tasso ufficiale di sconto.

ART. 36 - BILANCIO E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Il bilancio di previsione pluriennale è lo strumento di programmazione a lungo termine che, aggiornato di anno in anno, rappresenta l'attività amministrativa e finanziaria nell'arco di tempo considerato.

Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dell'azione politico amministrativa del Consorzio. In esso vengono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno. Sulla base del bilancio di previsione annuale il consiglio di amministrazione approva il piano esecutivo di gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni strumentali e finanziarie necessarie, al direttore.

ART. 37 – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il Documento unico di programmazione (Dup) è il quadro di riferimento del bilancio di previsione annuale. Esso considera lo stato generale dei servizi e tiene conto di tutti gli atti programmatici approvati dall'Ente. In essa sono evidenziate tutte le risorse, sia di carattere ordinario che straordinario.

ART. 38 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

Il rendiconto della gestione del Consorzio è approvato dall'Assemblea consortile entro i termini di legge. Il rendiconto deve essere successivamente trasmesso al Revisore, per l'attestazione della corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione. Il rendiconto con la relazione del Revisore viene rimesso all'Assemblea nei termini indicati dal regolamento di contabilità.

ART. 39 – SERVIZIO DI TESORERIA

Il Consorzio ha un proprio tesoriere. Il Servizio di tesoreria è affidato a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica, secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità, ad un istituto di credito abilitato. Per l'affidamento del servizio di tesoreria, per la gestione dello stesso, per la disciplina dei rapporti tra tesoriere e consorzio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in materia per i comuni e le province. In sede di prima costituzione il Consorzio potrà procedere ad un affidamento diretto del servizio sulla base della vigente normativa.

Art. 40 – CONTRATTI, PATTI, APPALTI e CONVENZIONI

Il consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione delle attività o servizi socio assistenziali e socio-sanitari in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale. Il regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavoro, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità alle disposizioni previste per i consorzi e dei principi fissati dalla normativa di settore. Il consorzio può altresì stipulare convenzioni con altri enti gestori istituzionali, operanti in ambiti territoriali contigui, per la realizzazione di prestazioni e/o progetti integrati. Il consorzio può, infine, utilizzare per l'erogazione dei servizi il sistema dell'accreditamento e ogni altra modalità purché prevista dalla normativa.

TITOLO V VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 41 - INTERVENTI DEGLI AMMINISTRATORI

I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato. I soggetti di cui ai commi 1 sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

ART. 42 – RIMOZIONE E SOSPENSIONE

I Componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla legge.

ART. 43 –REVISORE DEI CONTI.

La revisione economico finanziaria del Consorzio è affidata ad un Revisore dei conti, nominato dall'Assemblea, che opera ai sensi del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del Consorzio e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo. Il revisore collabora con l'Assemblea nella funzione di controllo e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod.; esercita, inoltre, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del conto consuntivo del Consorzio



Il revisore risponde civilmente, penalmente ed amministrativamente degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea consortile..

ART. 44 COMPETENZE, RESPONSABILITA' REVOCA DEL REVISORE

Le competenze e funzioni del revisore, le responsabilità, la cessazione dall'incarico, i limiti all'affidamento dell'incarico, i compensi, e tutto quanto non disposto dal presente statuto, sono disciplinati da specifico regolamento. All'organo di revisione possono essere attribuite le competenze relative al controllo di gestione.

ART. 45 – CONTROLLO DI GESTIONE E REVISIONE CONTABILE.

Il Consorzio utilizza strumenti e procedure idonei a garantire un costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali, anche al fine di avere piena conoscenza del rapporto costo benefici.

TITOLO VI TRASPARENZA – ACCESSO – PARTECIPAZIONE

ART. 46 – TRASPARENZA

Il consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione, ai sensi della legislazione vigente in materia.

Il consorzio, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione consentono.

E' istituito un albo on line per le pubblicazioni degli atti, che per disposizione di legge debbono essere portati a conoscenza del pubblico.

ART. 47 - ACCESSO E INFORMAZIONE

Il Consorzio assicura ai titolari di situazioni giuridiche soggettive, nell'ambito dei procedimenti amministrativi, adeguate forme di partecipazione ai sensi della L.241/90 e s.m.i., del d. lgs n. 33/13 e della vigente normativa in materia.

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 48 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla stipula della convenzione tra gli Enti consorziati.

Per la dovuta pubblicità, lo Statuto, dopo la firma della convenzione tra gli enti consorziati, sarà pubblicato per 30 giorni, unitamente alla copia della Convenzione, all'Albo degli Enti aderenti.

Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore del presente Statuto, provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Presidente e per la nomina del Cda. In caso di mancata convocazione entro i suddetti termini provvede il Vice Presidente o in sua assenza il Consigliere anziano d'età.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano l'ordinamento degli enti locali, in quanto compatibili.

Per tutte le controversie che insorgano tra il Consorzio e i comuni consorziati, il foro competente è quello ordinario di Santa Maria Capua Vetere.